



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/30 DEL 29.12.2023

Oggetto: Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 1, comma 2. Spesa di euro 17.000.000 per l'anno 2023 a favore dei comuni sede di Compagnia barracellare, destinata all'acquisto di mezzi ed attrezzature per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori. Criteri per il riparto.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), occorre procedere alla ripartizione della somma di euro 17.000.000 a favore dei Comuni sede di compagnia barracellare, destinata all'acquisto di mezzi e attrezzature per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori. L'Assessore ricorda che la Regione Autonoma della Sardegna promuove e favorisce l'istituzione e il potenziamento delle compagnie barracellari, secondo le disposizioni della legge regionale n. 25 /1988.

Le compagnie barracellari oltre alle funzioni ordinarie, collaborano anche con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale per la prevenzione e repressione degli incendi sulla base dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 25/1988 e sulla base di quanto stabilito dal decreto interassessoriale n. 1029 del 19 luglio 1989.

L'Assessore si sofferma, altresì, sul fatto che, per queste importanti attività e collaborazioni, tra le altre di vigilanza e controllo territoriale, le compagnie barracellari, per il tramite dei Comuni, necessitano di un rinnovamento dei mezzi, delle attrezzature e dell'equipaggiamento.

Per quanto sopra evidenziato l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ad esito del parere della Conferenza permanente Regione-enti locali riunitasi in data 28.12.2023, propone che



venga concessa ed erogata la somma di euro 80.000 a ciascun Comune sede di compagnia barracellare, regolarmente costituita alla data di pubblicazione della legge regionale n. 17/2023 (20.12.2023).

L'Assessore propone, altresì, che la somma rimanente, fino alla concorrenza di euro 17.000.000, sia ripartita a favore dei Comuni sede di compagnia barracellare in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura proporzionale ai componenti certificati a tale data, e così ripartita:

- a) per il 30% per quei Comuni con compagnie barracellari nella fascia fino a 20 componenti;
- b) per il 70% nella fascia da 21 componenti in poi.

L'Assessore propone, inoltre, che le somme erogate siano utilizzate dai Comuni beneficiari prioritariamente per l'acquisto di mezzi per l'attività antincendio, del tipo fuoristrada con cassone, con caratteristiche 4x4 con almeno 4 posti, corredati da attrezzatura tipo modulo operativo per necessità antincendio per AIB. Propone, inoltre, che possano rientrare tra i benefici anche le spese effettuate dai Comuni nell'anno 2023 per i mezzi e le attrezzature con le caratteristiche come sopra indicate.

L'Assessore propone, ancora, che le eventuali economie possano essere utilizzate dai Comuni per l'acquisto di attrezzature funzionali al mezzo fuoristrada ovvero attrezzature per le necessità operative per le finalità di cui alla legge regionale n. 25/1988 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).

Per la particolare tipologia di spesa, gli importi potranno essere anticipati ai Comuni in unica soluzione, con evidenza di monitoraggio e di rendicontazione della spesa sostenuta, che dovrà essere effettuata dalle amministrazioni beneficiarie entro l'anno 2025. Ad esito di monitoraggio, le somme trasferite ma non utilizzate dovranno rientrare nella disponibilità regionale ovvero compensate con altri trasferimenti secondo le disposizioni vigenti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare quanto esposto in premessa in relazione ai criteri di riparto per le assegnazioni della spesa di euro 17.000.000 (legge regionale n. 17/2023) a favore dei Comuni sede di



compagnia barracellare, destinata all'acquisto di mezzi e attrezzature per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), per il potenziamento delle compagnie per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori, come di seguito indicato:

1. la somma di euro 80.000 sarà assegnata a ciascun Comune sede di compagnia barracellare, regolarmente costituita alla data di pubblicazione della legge regionale n. 17/2023 (20.12.2023);
 2. la somma rimanente, fino alla concorrenza di euro 17.000.000 sarà ripartita a favore dei Comuni sede di compagnia barracellare in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura proporzionale ai componenti certificati a tale data, e così ripartita:
 - a) per il 30% per quei Comuni con compagnie barracellari nella fascia fino a 20 componenti;
 - b) per il 70% nella fascia da 21 componenti in poi;
 3. le somme erogate dovranno essere utilizzate dai Comuni beneficiari prioritariamente per l'acquisto di mezzi per l'attività antincendio, del tipo fuoristrada con cassone, con caratteristiche 4x4 con almeno 4 posti, corredati da attrezzatura tipo modulo operativo per necessità antincendio per AIB. Possono rientrare tra i benefici anche le spese effettuate dai Comuni nell'anno 2023 per i mezzi e le attrezzature con le caratteristiche come sopra indicate;
 4. le eventuali economie potranno essere utilizzate dai Comuni per l'acquisto di attrezzature funzionali al mezzo fuoristrada ovvero attrezzature per le necessità operative per le finalità di cui alla legge regionale n. 25/1988 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari). Per la particolare tipologia di spesa, gli importi potranno essere anticipati ai Comuni in unica soluzione, con evidenza di monitoraggio e di rendicontazione della spesa sostenuta, che dovrà essere effettuata dalle amministrazioni beneficiarie entro l'anno 2025. Ad esito di monitoraggio, le somme trasferite ma non utilizzate dovranno rientrare nella disponibilità regionale ovvero compensate con altri trasferimenti secondo le disposizioni vigenti;
- di confermare, fino a nuova disposizione, i criteri stabiliti dalla presente deliberazione;
 - di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, per il tramite del Servizio enti locali, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/30
DEL 29.12.2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas